

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009.

**Nomina del consigliere di Stato Ermanno De Francisco a commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 78.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTO** il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare, l'articolo 4, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

**VISTO** inoltre l'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti in materia di potenziamento di elettrodotti, da realizzare ai sensi del articolo 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

**VISTO** l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilità propri dell'organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonché assicurare all'organo straordinario medesimo il supporto per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo;



**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, con la quale il cons. Ermanno de Francisco è nominato Commissario straordinario del Governo per il potenziamento dei predetti elettrodotti;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**Decreta:**

Art. 1.

*Nomina del Commissario straordinario*

1. Il consigliere di Stato Ermanno de FRANCISCO è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per il potenziamento degli elettrodotti di cui all' articolo 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2.

*Individuazione degli interventi*

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, le opere di seguito indicate sono individuate come interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni:

- a) potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV San Severo (FG) – Portocannone (CB), nel tratto compreso tra la stazione elettrica di San Severo (FG) e la nuova stazione elettrica di San Paolo Civitate (FG);
- b) potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV Chiaravalle (CZ) – Soverato (CZ);
- c) potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV Campania (SA) – Contursi (SA).



## Art. 3.

*Supporto al Commissario straordinario*

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi:

- a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza;
- b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico;
- c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;
- d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti;
- f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- g) delle strutture del soggetto titolare dell'iniziativa.

2. Il Commissario straordinario può demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalità di adozione degli atti in questione; può, altresì, individuare, per lo svolgimento di specifiche attività, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalità, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma 1 nell'ambito delle risorse esistenti.

3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attività per i quali non siano decorsi i termini previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attività di vigilanza.

4. Al Commissario straordinario può essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell'ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento.



## Art. 4.

*Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti*

1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito indicati come "Ministri vigilanti") svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attività di cui al presente articolo.

2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un cronoprogramma delle attività relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento dei suoi compiti.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonché, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento.

4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalità di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

## Art. 5.

*Termine dell'attività del Commissario straordinario*

1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 30 giugno 2010.

2. Tale durata potrà essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso.

**Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

Dato a Roma, addì 12 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 236

10A01641

